



Uffici Amm.vi e Sede Legale:

Via Giovanni da Palestrina, 63 – 63900 Fermo

Tel.: 0734 229400 – Fax: 0734 229004

E-mail: info@steat.it – Pec: segreteria@pec.steat.it – Web: www.steat.it

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Procedura aperta sopra soglia – Fornitura di gasolio per autotrazione (BTZ 10 ppm) per STEAT S.p.A. –

Criterio del minor prezzo

(CIG: BAA0C69676 – CPV: 09134100-8 – Durata: 12 mesi – Importo stimato: 1.294.343,00€ oltre IVA)

Premessa e finalità

STEAT S.p.A. svolge servizi di trasporto pubblico e attività connesse, per i quali è necessario garantire continuità e regolarità di approvvigionamento del gasolio per autotrazione destinato ai mezzi aziendali. Il presente Capitolato disciplina le condizioni tecniche e operative della fornitura “franco cisterna”, nonché gli obblighi di qualità, sicurezza, tracciabilità e controllo, in modo da assicurare che le consegne avvengano senza interruzioni operative e con prodotto conforme alle specifiche richieste.

Con la presentazione dell'offerta, l'operatore economico dichiara di aver preso piena conoscenza delle condizioni operative dei siti di consegna e di essere in grado di eseguire la fornitura con mezzi e personale idonei, nel rispetto della normativa e delle prescrizioni di STEAT, tenuto conto che l'attività aziendale è continuativa e può richiedere approvvigionamenti anche in contesti di urgenza.

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

L'appalto ha ad oggetto la fornitura di **gasolio per autotrazione a bassissimo tenore di zolfo (BTZ – max 10 ppm)**, conforme alla normativa nazionale ed europea e alle specifiche tecniche indicate nel presente Capitolato, comprensiva di tutte le attività accessorie necessarie alla corretta consegna presso i depositi aziendali (trasporto a cura e rischio del fornitore, scarico, documentazione di accompagnamento, misurazioni e controlli in contraddittorio, oneri di sicurezza e assicurativi connessi).

La fornitura è da intendersi **a chiamata**, in quantitativi variabili, senza che le quantità stimate impegnino STEAT a ordinativi minimi; resta inoltre esclusa ogni pretesa del fornitore in caso di consumi inferiori o superiori alle stime, nei limiti consentiti dagli atti di gara e dal contratto.

Art. 2 – Durata del contratto e avvio dell'esecuzione

La durata contrattuale è pari a **12 mesi** dalla data di avvio dell'esecuzione/verbale di consegna, con eventuali opzioni secondo quanto previsto nel Disciplinare e nel contratto.

L'avvio delle prestazioni potrà avvenire anche in via d'urgenza, se previsto dagli atti di gara, ferma restando la necessaria formalizzazione degli adempimenti e delle garanzie.

Art. 3 – Quantitativi presunti e luoghi di consegna

Il fabbisogno annuo presunto di STEAT è stimato in **circa 1.009,156 klitri**, valore indicativo e non vincolante, suscettibile di variazioni in relazione all'andamento del servizio e alle necessità operative.

Le consegne avverranno presso i depositi STEAT, attualmente individuati come segue:

- **Fermo, Via Corridoni, n. 15**, dove sono presenti **due cisterne da 15.000 litri ciascuna** (capienza complessiva massima 30.000 litri), le forniture da consegnare presso il deposito di Fermo (quantitativi di norma di 14.000 litri), dovranno essere effettuate entro 24 ore, sabato incluso, a partire dal momento della ricezione dell'ordine;
- **Porto Sant'Elpidio (FM), Via dei Trasporti s.n.c.**, dove è presente **una cisterna da 7.000 litri**, le forniture da consegnare presso il deposito di Porto Sant'Elpidio (quantitativi di norma compresi tra i 2.000 ed i 5.000 litri, con una frequenza media di 2 giorni) dovranno essere effettuate entro 24 ore, sabato incluso, a partire dal momento della ricezione dell'ordine.



Uffici Amm.vi e Sede Legale:
Via Giovanni da Palestrina, 63 – 63900 Fermo
Tel.: 0734 229400 – Fax: 0734 229004

E-mail: info@steat.it – Pec: segreteria@pec.steat.it – Web: www.steat.it

STEAT si riserva la facoltà di modificare la localizzazione e/o l'organizzazione logistica dei punti di consegna per esigenze aziendali; in tal caso il fornitore è tenuto ad adeguarsi, senza maggiorazioni, nel rispetto di condizioni tecniche equivalenti.

Art. 4 – Caratteristiche tecniche e qualità del prodotto

Il gasolio fornito deve essere conforme alle prescrizioni della normativa vigente e, in particolare, alle specifiche tecniche di riferimento per il combustibile diesel, nonché alle norme UNI applicabili (inclusa **UNI EN 590:2022**) e alle ulteriori limitazioni operative richieste da STEAT.

In coerenza con la destinazione d'uso e le esigenze di affidabilità della flotta, il prodotto dovrà rispettare, tra l'altro, i seguenti parametri funzionali: **acqua e sedimenti non oltre lo 0,05%, punto di infiammabilità superiore a 55°C, zolfo massimo 10 ppm, densità a 15°C indicativamente 0,835 kg/dmc (con tolleranze tecniche coerenti con le norme).**

È inoltre richiesto che la **temperatura del prodotto alla consegna** sia, di regola, **non superiore a 20°C**; qualora risultasse superiore, STEAT potrà procedere al ricalcolo/riconversione dei volumi mediante tabelle di conversione, secondo prassi di settore e strumenti di controllo disponibili.

Art. 5 – Modalità di ordinazione, programmazione e reperibilità del fornitore

Gli ordinativi sono emessi dal Responsabile dell'esecuzione del contratto (o da personale da questi delegato) e trasmessi al fornitore tramite e-mail e/o PEC agli indirizzi dedicati comunicati dall'aggiudicatario. Il fornitore assicura una gestione ordinativi tracciabile e tempestiva, garantendo canali di contatto stabili per richieste operative, stato degli ordini e chiarimenti di fatturazione; a tal fine è richiesto un presidio organizzativo tipo "contact center" in fascia feriale (indicativamente 9:00–18:00), salvo diversa indicazione negli atti di gara.

Art. 6 – Consegna "franco cisterna", continuità della fornitura ed emergenze

La fornitura è effettuata **franco cisterna** presso i depositi indicati, nel giorno e nella fascia oraria riportati nell'ordine/nel programma consegne comunicato da STEAT. Il trasporto avviene a cura e rischio del fornitore, che sostiene integralmente i costi logistici, considerati inclusi nel prezzo contrattuale.

In via ordinaria, la consegna dovrà avvenire **entro 24 ore** dal termine indicato nell'ordine o da quello concordato tra le parti, fermo restando che STEAT potrà indicare termini diversi in ragione delle esigenze di esercizio. L'eventuale ritardo costituisce inadempimento e abilita STEAT all'applicazione delle penali e/o all'approvvigionamento sostitutivo secondo le previsioni del presente Capitolato.

Qualora, per documentata emergenza e previa autorizzazione di STEAT, non fosse possibile effettuare la consegna diretta in deposito, il fornitore dovrà rendere disponibile il rifornimento tramite **distributori stradali di proprietà o della medesima "bandiera"**, con modalità concordate caso per caso e **senza maggiorazioni di prezzo**.

Art. 7 – Documentazione di accompagnamento (DAS/e-DAS) e tracciabilità di filiera

Ogni consegna deve essere accompagnata da tutta la documentazione prescritta, inclusa la copia del **DAS/e-DAS** debitamente compilata. La documentazione dovrà consentire la rilevazione almeno dei seguenti elementi essenziali: quantità consegnata (in litri e in chilogrammi), densità e temperatura di riferimento, indicazione che si tratta di gasolio BTZ (10 ppm).

La consegna, la documentazione e i dati di misurazione (contaltri, livelli cisterna, eventuale pesatura) devono essere coerenti tra loro; eventuali discordanze saranno gestite secondo le regole di verifica e conguaglio di cui agli articoli successivi.

Art. 8 – Mezzi di consegna, attrezzature e operazioni di scarico

La consegna avviene mediante autobotte/autotreno idoneo e in regola con le normative applicabili. Le operazioni di scarico dovranno essere eseguite con attrezzature idonee e in sicurezza, rispettando la segnaletica e le procedure interne dei depositi STEAT, delimitando l'area di scarico e operando in modo da prevenire sversamenti, emissioni e rischi di innesco.



Uffici Amm.vi e Sede Legale:

Via Giovanni da Palestrina, 63 – 63900 Fermo

Tel.: 0734 229400 – Fax: 0734 229004

E-mail: info@steat.it – Pec: segreteria@pec.steat.it – Web: www.steat.it

In coerenza con le migliori prassi operative, lo scarico deve avvenire con tubazione di diametro adeguato (ad es. 80 mm) e lunghezza contenuta; ove siano necessarie lunghezze superiori, il fornitore adotta accorgimenti che evitino ristagni/residui di combustibile in linea e garantiscano la sicurezza nelle fasi di riposizionamento e riarmo delle attrezzature. Le dotazioni di scarico (manichette, riduzioni, serraggi e accessori) devono essere in materiale idoneo, preferibilmente metallico/anti-scintilla e tali da garantire la continuità elettrica per il collegamento equipotenziale all'impianto di terra.

Per il solo deposito di Porto Sant'Elpidio le operazioni di scarico dovranno essere effettuate esclusivamente con un mezzo motrice con pompa non a caduta.

Le attività sul mezzo e sulle apparecchiature sono svolte dal trasportatore sotto la supervisione del personale STEAT incaricato, con utilizzo dei DPI necessari; STEAT può interrompere le operazioni qualora riscontri condizioni di rischio o non conformità procedurali.

Art. 9 – Misurazione delle quantità consegnate: contalitri, asta metrica e riscontri

La fornitura deve essere effettuata in volume (litri) con **contatore certificato** dotato di **stampa-cartellino**; la stampa e i dati della consegna costituiscono parte integrante della documentazione di fornitura.

STEAT, a propria discrezione e in funzione della sede di consegna, potrà richiedere il riscontro mediante **asta metrica e tabelle di ragguglio**, misurando i livelli di giacenza in cisterna prima e dopo lo scarico, attendendo la scomparsa della schiuma e del moto superficiale. I livelli (espressi in cm) vengono annotati sul cartellino contalitri e sottoscritti dalle parti; la quantità immessa è calcolata come differenza dei livelli convertiti tramite tabelle, con confronto rispetto al quantitativo indicato dal contatore a bordo. In caso di ammanco, la circostanza viene evidenziata su tutte le copie del DAS, indicando il quantitativo riscontrato e acquisendo le firme in contraddittorio.

Art. 10 – Misurazione tramite pesatura e volume teorico (ove previsto)

Nelle sedi in cui sia prevista e disponibile la pesatura di lordo e tara, il mezzo di consegna deve essere compatibile con le infrastrutture di pesa e con gli accessi; in alcuni casi potrà essere richiesto un mezzo non autoarticolato, secondo le condizioni operative del sito.

In caso di pesatura, STEAT procederà al prelievo del prodotto e alla misurazione della densità alla temperatura di scarico con termodensimetro messo a disposizione dalla società; quindi, verrà calcolato il **volume teorico** come rapporto tra peso netto rilevato e densità misurata. Qualora la quantità misurata dal contalitri superi il volume teorico maggiorato dello **0,5%**, il corrispettivo della fornitura potrà essere calcolato sulla base del volume teorico; con verifica mensile complessiva, qualora il totale mensile da contalitri superi il volume teorico mensile maggiorato dello **0,2%**, il corrispettivo mensile potrà essere ricondotto ai volumi teorici.

Il fornitore dovrà emettere fattura coerente con tali regole oppure fatturare su DAS con conguaglio mensile mediante fattura/nota di credito e prospetto esplicativo da trasmettere entro il giorno 10 del mese successivo. Le operazioni di pesatura e le eventuali movimentazioni correlate avvengono, di norma, in presenza di un addetto STEAT; contestazioni del trasportatore sulle modalità o risultanze devono essere sollevate tempestivamente e, in ogni caso, entro 48 ore, pena accettazione definitiva delle operazioni.

Ove la pesatura non sia prevista o non sia disponibile, il quantitativo di litri somministrati resta quello risultante dal contatore; in casi straordinari di impossibilità di misurazione tramite contatore, la consegna potrà avvenire solo previa autorizzazione di STEAT e con annotazione del motivo sul rapportino di consegna, mantenendo invariati i criteri di quantificazione ai fini del pagamento in base alla documentazione disponibile.

Art. 11 – Controlli qualitativi, campionamenti e analisi di laboratorio

STEAT si riserva di effettuare controlli sulla qualità del prodotto consegnato, anche senza preavviso, mediante campionamenti e analisi presso laboratori terzi legalmente riconosciuti. A titolo organizzativo, i controlli potranno essere effettuati fino a un massimo indicativo di **12 all'anno**, con oneri a carico dell'aggiudicatario, per verificare la corrispondenza costante alle caratteristiche richieste (zolfo, acqua e sedimenti, ecc.).



Uffici Amm.vi e Sede Legale:

Via Giovanni da Palestrina, 63 – 63900 Fermo

Tel.: 0734 229400 – Fax: 0734 229004

E-mail: info@steat.it – Pec: segreteria@pec.steat.it – Web: www.steat.it

Il campione sarà ripartito in tre contenitori a chiusura ermetica, etichettati e sigillati: uno trattenuto da STEAT per gli accertamenti, uno trattenuto per eventuale analisi di revisione presso laboratorio qualificato di fiducia (i cui esiti faranno fede tra le parti), e uno reso disponibile al fornitore. STEAT potrà inoltre richiedere analisi microbiologiche (metodo IP385/95) con limite indicativo pari a **900 UFC/litro**.

In caso di esito anomalo, STEAT notificherà via PEC la contestazione; il fornitore potrà richiedere l'analisi di revisione entro 15 giorni, indicando numero e data del verbale di prelievo. Le parti avranno diritto di assistere alle analisi di revisione, comunicate con anticipo (almeno due giorni). Resta inteso che i controlli non esonerano il fornitore da responsabilità per difetti accertati successivamente.

Art. 12 – Non conformità del prodotto, ritiro/sostituzione e ripristini

Qualora il gasolio non risulti conforme, il fornitore è tenuto a ritirare e sostituire a propria cura e spese il prodotto contestato e, se necessario, a provvedere alle attività di pulizia dei serbatoi entro termini coerenti con l'urgenza operativa (ad es. entro 12 ore dalla comunicazione di rifiuto). Decorso infruttuosamente il termine, STEAT potrà procedere direttamente allo svuotamento/pulizia con addebito integrale dei costi.

Quando la restituzione del prodotto non conforme non sia possibile, potrà applicarsi una penalità parametrata ai litri contestati (ad es. € 0,300/litro), ferma la possibilità di rivalsa per danni diretti e indiretti, inclusi quelli a mezzi, impianti e serbatoi. In caso di non rispondenza, STEAT potrà sospendere il pagamento della fornitura contestata. Il ripetersi di inadempienze gravi e/o ripetute potrà integrare causa di risoluzione contrattuale.

Art. 13 – Penali per ritardo o mancata consegna e approvvigionamento sostitutivo

In caso di **mancata consegna** ovvero di **ritardo nella consegna** rispetto al termine richiesto da STEAT, tale da porre in pericolo la continuità del servizio e/o la regolare esecuzione delle prestazioni aziendali, STEAT potrà, previa contestazione, **approvvigionarsi presso altri operatori economici** o, se necessario, presso distributori pubblici, addebitando all'appaltatore i **maggiori oneri** sostenuti (differenza di prezzo e ogni ulteriore costo connesso), fatto salvo il risarcimento dell'eventuale danno ulteriore.

Fermo quanto sopra, per ogni giorno di ritardo sarà applicata una **penale giornaliera e proporzionale**, determinata in misura pari a **1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale netto** (IVA esclusa) per ciascun giorno naturale e consecutivo di ritardo, decorrente dal giorno successivo alla scadenza del termine di consegna indicato nell'ordine (o concordato per iscritto). La predetta misura giornaliera è definita nel rispetto dei criteri di cui all'**art. 126 del D.Lgs. 36/2023**, e rientra nella forchetta **0,5‰–1,5‰** ivi prevista.

Resta ferma la possibilità per STEAT di applicare **penali specifiche** anche in caso di **consegne difformi** rispetto all'ordine e/o ai documenti di accompagnamento (a titolo esemplificativo: quantità ordinate vs quantità consegnate; discordanze tra misurazioni e documentazione; irregolarità formali che incidano sulla contabilizzazione), secondo le regole di verifica e conguaglio previste nel presente Capitolato e quanto stabilito negli atti di gara e nel contratto.

In ogni caso, l'ammontare complessivo delle penali applicate non potrà **superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale netto** (IVA esclusa), ai sensi e per gli effetti dell'**art. 126 del D.Lgs. 36/2023**; al raggiungimento di tale soglia, STEAT potrà valutare l'adozione delle ulteriori misure previste dagli atti di gara e dalla normativa, inclusa la risoluzione contrattuale nei casi di grave o reiterato inadempimento.

Art. 13-bis – Risoluzione del contratto

Ferma restando l'applicazione delle penali di cui al presente Capitolato e il risarcimento dell'eventuale danno, **STEAT S.p.A.** ha facoltà di risolvere il contratto, per fatto o causa dell'Appaltatore/Fornitore, nei seguenti casi:

- modifica sostanziale del contratto** che richiede una nuova procedura di affidamento ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023;
- superamento delle soglie/limiti previsti dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 con riferimento alle modifiche contrattuali ivi disciplinate;
- accertamento che l'aggiudicatario, al momento dell'aggiudicazione, si trovava in una delle situazioni di cui all'art. 94, comma 1, D.Lgs. 36/2023 e avrebbe dovuto essere escluso;
- aggiudicazione non dovuta in ragione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come



Uffici Amm.vi e Sede Legale:

Via Giovanni da Palestrina, 63 – 63900 Fermo

Tel.: 0734 229400 – Fax: 0734 229004

E-mail: info@steat.it – Pec: segreteria@pec.steat.it – Web: www.steat.it

ricosciuto dalla Corte di Giustizia UE in un procedimento ex art. 258 TFUE;

e) decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci (se applicabile);

f) provvedimento definitivo di applicazione di misure di prevenzione antimafia (D.Lgs. 159/2011) ovvero sentenza di condanna passata in giudicato per i reati rilevanti ai sensi del D.Lgs. 36/2023;

g) **raggiungimento di un importo complessivo di penali pari al 10% dell'importo contrattuale** (IVA esclusa), in coerenza con quanto previsto in materia di penali;

h) recidiva di inadempienze, contestate per iscritto e non giustificate, in numero superiore a cinque nell'anno solare;

i) reiterate consegne in ritardo e/o di quantitativi non conformi rispetto agli ordinativi;

l) reiterata non rispondenza del gasolio alle caratteristiche richieste nel Capitolato Speciale (anche a seguito di esiti di controlli/campionamenti);

m) sospensione o interruzione unilaterale e ingiustificata della fornitura;

n) cessione totale o parziale del contratto non consentita;

o) mancato rispetto del **Codice Etico/Codice di comportamento** di STEAT e dei relativi obblighi contrattuali. (Nota: nel Disciplinare il Codice Etico è già "vincolante" e la sua violazione è trattata come rilevante ai fini della procedura)

Il contratto può inoltre essere risolto per **grave inadempimento** delle obbligazioni contrattuali dell'appaltatore tale da compromettere la buona riuscita della fornitura. Il Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), se nominato, o il RUP/Responsabile dell'esecuzione:

- contesta l'inadempimento per iscritto e avvia il contraddittorio;

- assegna, salvo urgenza, un termine non inferiore a **10 giorni** per la regolarizzazione;

- in caso di inutile decorso del termine, propone la risoluzione; STEAT dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'appaltatore, ferme restando penali e risarcimento danni.

In tutti i casi di risoluzione, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle forniture **regolarmente eseguite** e accettate.

Nei casi di risoluzione per inadempimento, STEAT potrà porre a carico dell'appaltatore gli **oneri aggiuntivi** derivanti dallo scioglimento del contratto e l'eventuale **maggior spesa** sostenuta per assicurare la continuità dell'approvvigionamento (anche mediante approvvigionamento sostitutivo), oltre al danno ulteriore.

La risoluzione dà diritto a STEAT di rivalersi su eventuali crediti dell'appaltatore e, se previsto, di escutere la garanzia definitiva. STEAT potrà inoltre procedere, ove consentito, all'affidamento delle prestazioni residue a terzi, al fine di garantire la continuità del servizio.

Art. 14 – Corrispettivo, formula prezzo e pagamenti

Il prezzo contrattuale deve intendersi onnicomprensivo di trasporto, scarico, oneri generali, sicurezza e quanto necessario alla completa esecuzione della fornitura. Il corrispettivo è determinato moltiplicando i litri effettivamente consegnati (secondo le regole di misurazione e conguaglio) per il **prezzo unitario CAC/SIVA** espresso in €/klitro, aggiornato settimanalmente secondo la formula:

$$Pi\text{-gasolio} = Q + V$$

dove **Q** è la quotazione settimanale "max" (€/klitro) per area **CENTRO** del prodotto "Gasolio auto" del listino "Mercato interno extra-rete", pubblicata nelle "Chiusure Settimanali" della Staffetta Quotidiana (rilevata il venerdì precedente la data dell'ordine), e **V** è lo **spread** offerto in gara, costante per tutta la durata contrattuale.

I pagamenti avverranno nei termini e con le modalità stabilite nel Disciplinare e nel contratto, previo accertamento di regolare esecuzione, ferma la disciplina dei conguagli mensili in caso di applicazione del volume teorico/pesatura e delle rettifiche per discordanze documentali.

Art. 14.1 Determinazione di Q – continuità della fonte e verificabilità



Uffici Amm.vi e Sede Legale:

Via Giovanni da Palestrina, 63 – 63900 Fermo

Tel.: 0734 229400 – Fax: 0734 229004

E-mail: info@steat.it – Pec: segreteria@pec.steat.it – Web: www.steat.it

Fonte e serie di riferimento (Q).

Ai fini della determinazione del prezzo unitario del gasolio, la componente Q è pari alla quotazione settimanale “max” (espressa in €/klitro) pubblicata da Staffetta Quotidiana nella sezione “Chiusure Settimanali”, relativa al Mercato interno extra-rete, per il prodotto “Gasolio auto (autotrazione)”, Area geografica “Centro” (di seguito, la “Serie di riferimento”). La Serie di riferimento è quella vigente al momento della pubblicazione degli atti di gara, come identificabile nel prospetto delle “Chiusure Settimanali” di Staffetta Quotidiana.

Settimana di riferimento (regola del venerdì precedente).

Per ciascun ordinativo, la Q applicabile è quella riferita alla settimana di chiusura avente come data di rilevazione il venerdì precedente la data dell'ordine (o, se l'ordine è emesso di venerdì, la medesima data), secondo la settimana di pubblicazione delle “Chiusure Settimanali”.

Mancata pubblicazione per festività, indisponibilità o ritardo.

Qualora, per festività, cause tecniche o altri motivi, la pubblicazione delle “Chiusure Settimanali” relativa al venerdì di riferimento non sia disponibile entro le ore 12:00 del primo giorno lavorativo successivo, ai fini del calcolo del prezzo si applica, in via sostitutiva e senza maggiorazioni, l'ultima Q disponibile antecedente la data dell'ordine (ultima “Chiusura Settimanale” pubblicata). Qualora la pubblicazione fosse resa disponibile successivamente e riguardasse il medesimo venerdì di riferimento, STEAT potrà disporre il riallineamento del calcolo dalla prima fattura utile, mediante conguaglio, se necessario.

Modifica di nomenclatura, ridenominazione o sostituzione della Serie.

Qualora Staffetta Quotidiana modifichi la denominazione della voce, l'aggregazione o la struttura della Serie di riferimento (ad es. ridenominazione di “Mercato interno extra-rete”, “Gasolio auto” o “Area Centro”), l'aggiudicatario è tenuto a utilizzare la voce/serie che, per caratteristiche, perimetro e contenuti, risulti equivalente e continuità della Serie di riferimento (medesimo prodotto, medesimo mercato e medesima area). In caso di dubbio sull'equivalenza, prevale l'indicazione di STEAT, comunicata per iscritto, che individua la voce/serie sostitutiva più coerente, senza incidere sullo spread contrattuale V.

Cessazione della Serie o indisponibilità prolungata.

Qualora la Serie di riferimento venga cessata o risulti indisponibile in modo continuativo per un periodo superiore a 2 settimane, STEAT individuerà, con comunicazione scritta, una fonte/serie sostitutiva di mercato avente caratteristiche oggettivamente comparabili (stessa tipologia di prodotto e medesimo perimetro geografico e commerciale), mantenendo invariato lo spread contrattuale V. L'eventuale sostituzione non costituisce modifica delle condizioni economiche in quanto finalizzata esclusivamente a garantire la continuità del parametro indicizzato.

Determinabilità e modalità di verifica di Q da parte degli operatori economici.

Al fine di rendere Q oggettivamente determinabile e verificabile, la Q applicabile a ciascun ordinativo è identificata almeno dai seguenti elementi minimi:

- a) **Fonte:** Staffetta Quotidiana – “Chiusure Settimanali”;
- b) **Serie di riferimento:** Mercato interno extra-rete – Gasolio auto (autotrazione) – Area Centro – quotazione “max”;
- c) **Data di rilevazione:** venerdì di riferimento (data del venerdì precedente l'ordine);
- d) **Settimana di pubblicazione** delle “Chiusure Settimanali” contenente la quotazione;
- e) **Valore Q** in €/klitro.

Gli operatori economici possono verificare la correttezza della Q attraverso la consultazione della sezione “Chiusure Settimanali” di Staffetta Quotidiana, utilizzando gli elementi identificativi di cui sopra.

Evidenza documentale in fatturazione (trasparenza).

In sede di fatturazione, l'aggiudicatario dovrà indicare per ogni fornitura: (i) la **data del venerdì di riferimento**, (ii) il **valore Q** utilizzato, (iii) lo **spread V** contrattuale, (iv) il prezzo risultante **P = Q + V** previo ordinativo formalizzato dalla Steat spa inviato all'e-mail che L'operatore Economico aggiudicatario comunicherà in fase di Contratto.

Art. 15 – Assicurazioni e responsabilità



Uffici Amm.vi e Sede Legale:

Via Giovanni da Palestrina, 63 – 63900 Fermo

Tel.: 0734 229400 – Fax: 0734 229004

E-mail: info@steat.it – Pec: segreteria@pec.steat.it – Web: www.steat.it

Prima dell'avvio delle forniture, il fornitore dovrà produrre idonea polizza assicurativa RCT/RCO con massimali adeguati alla natura del rischio ; a titolo di riferimento organizzativo, possono essere richiesti livelli non inferiori a quelli utilizzati in procedure analoghe (es. massimali RCT e RCO di ordine milionario). La Stazione appaltante resta estranea ai rapporti tra assicuratore e assicurato, e la copertura non esonera il fornitore dalle responsabilità anche per danni eccedenti i massimali.

Art. 16 – Sicurezza, ADR e DUVRI

Le attività di trasporto e consegna devono svolgersi nel rispetto della normativa sulla sicurezza sul lavoro e, ove applicabile, del regime ADR per il trasporto su strada di merci pericolose, con personale munito delle abilitazioni richieste e procedure operative adeguate. In caso di subappalto del trasporto, il fornitore assicura che anche l'esecutore disponga di procedure e patenti/abilitazioni ADR conformi.

STEAT ha predisposto il **DUVRI** relativo ai rischi interferenziali, che sarà condiviso e sottoscritto dalle parti; il fornitore si impegna a informare e formare i propri addetti sui rischi presenti e su quelli che l'attività del fornitore può introdurre, cooperando nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione. Resta fermo quanto previsto all'Art. 17 in tema di responsabilità e manleve.

Durante l'esecuzione della fornitura la Steat , assicura, per quanto di propria competenza, la disponibilità delle informazioni e delle misure organizzative relative ai rischi interferenziali e coopera con il Fornitore ai fini dell'attuazione del DUVRI.

Art. 17 – Responsabilità, manleve, danni e ripristini

1. Responsabilità generale

Il Fornitore è responsabile di ogni danno, diretto e/o indiretto, arrecato a STEAT e/o a terzi, a persone e/o cose e/o all'ambiente, derivante dall'esecuzione della fornitura, ivi inclusi trasporto, accesso ai siti, operazioni di scarico, utilizzo di mezzi/attrezzature e condotte del proprio personale o di eventuali ausiliari/subappaltatori.

2. Manleva

Il Fornitore si obbliga a **tenere indenne e manlevare STEAT** da pretese, azioni o richieste di terzi comunque connesse a fatti imputabili al Fornitore, al personale impiegato e/o ai soggetti di cui esso si avvale, fatti salvi i casi di dolo o colpa grave di STEAT.

3. Responsabilità per personale e ausiliari

Resta ferma la responsabilità del Fornitore ai sensi dell'art. 2049 c.c. per fatti illeciti commessi da dipendenti e ausiliari nell'esecuzione delle prestazioni.

4. Danni da prodotto non conforme / danni a mezzi e impianti

Il Fornitore risponde dei danni riconducibili a non conformità del prodotto e/o a contaminazioni, inclusi, a titolo esemplificativo: danni a mezzi, impianti, cisterne, filtri, sistemi di alimentazione, costi di fermo tecnico, pulizie/svuotamenti, smaltimenti e approvvigionamenti sostitutivi, **ferme** le ulteriori tutele previste dagli artt. 12 e 13.

5. Sversamenti e ripristini ambientali

In caso di sversamenti, travasi o perdite di prodotto durante accesso/scarico/operazioni correlate, il Fornitore è tenuto:

- a) ad attivare **immediatamente** le misure di contenimento e messa in sicurezza;
- b) a comunicare senza ritardo l'evento a STEAT e, ove dovuto, alle autorità competenti;
- c) a provvedere, a propria cura e spese, a rimozione, bonifica e ripristino dei luoghi, nonché allo smaltimento dei materiali contaminati secondo normativa vigente.

6. Contestazione, addebito e rimedi

STEAT contesta i danni per iscritto (anche via PEC), indicando gli elementi essenziali e la quantificazione ove disponibile. Il Fornitore dovrà provvedere al ristoro entro **15 giorni** dalla richiesta; in difetto, STEAT potrà procedere al recupero mediante **compensazione** con crediti maturati e/o mediante



Uffici Amm.vi e Sede Legale:

Via Giovanni da Palestrina, 63 – 63900 Fermo

Tel.: 0734 229400 – Fax: 0734 229004

E-mail: info@steat.it – Pec: segreteria@pec.steat.it – Web: www.steat.it

escussione delle garanzie previste dagli atti di gara/contratto, restando salva la risarcibilità del **danno ulteriore**.

7. Assicurazioni

Resta fermo quanto previsto all'art. 15 in tema di coperture assicurative, che non esonerano il Fornitore dalle responsabilità di cui al presente articolo.

Art. 18 – Forza maggiore e sospensione

Eventi eccezionali e imprevedibili (quali calamità, blocchi della rete logistica, provvedimenti autoritativi, ecc.) potranno giustificare rimodulazioni temporanee delle forniture, da gestire con tempestiva comunicazione e coordinamento tra le parti. In tali casi, ove la fornitura risulti oggettivamente impossibile o inutilmente gravosa, le parti potranno concordare misure temporanee di esecuzione o sospensione limitata al tempo strettamente necessario; resta ferma la facoltà di risoluzione ove la causa si protragga al punto da rendere non ragionevole la prosecuzione.

Art. 19 – Disposizioni finali e rinvio agli atti di gara

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Capitolato, si rinvia al Disciplinare di gara, allo schema di contratto e alla normativa vigente. In caso di contrasto tra documenti di gara, prevale quanto stabilito nel Disciplinare e nei documenti di gara/contratto, secondo la gerarchia degli atti.